

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO AET**

TRA

Ambiente Energia Territorio, di seguito AET, con sede in Piazza J.F. Kennedy n. 15 - 00043 Ciampino (Roma), rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante Dott.ssa

\_\_\_\_\_

E

la Società\_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle imprese\_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ legale rappresentante di \_\_\_\_\_

PREMESSO

- a) che l’Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante procedura aperta a rilevanza comunitaria espletata, indetta con delibera n\_\_\_\_\_ -- del\_\_\_\_\_;
- b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo quadro e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra AET, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione di Ordinativi di somministrazione con i quali AET comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
- d) che con atto del \_\_\_\_\_ il Fornitore è risultato aggiudicatario nella procedura di cui sopra e ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Accordo Quadro ad eseguire gli Ordinativi di somministrazione, alle condizioni,

modalità e termini di seguito stabiliti;

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal Capitolato Speciale definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo Quadro ed AET ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
- h) che il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore; tali obbligazioni nasceranno solo con l'emissione di Ordinativi di somministrazione i quali, nei limiti ivi previsti, saranno fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, e tutti gli atti posti a base della procedura di affidamento, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro anche se non materialmente allegati .

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Nell'ambito del presente atto si intende:
2. per "Utilizzatore" o "Amministrazione" si intende la Società che stipula il contratto per la somministrazione di lavoro a tempo determinato con un'Agenzia per il lavoro;
3. per "Concorrente" o "Operatore economico" o "Agenzia" si intendono le Agenzie per il

lavoro abilitate all'attività di somministrazione ai sensi dell'Art. 4 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che partecipano alla presente gara;

4. per "Aggiudicatario" si intende l'Agenzia per il lavoro risultata aggiudicataria del servizio di somministrazione di lavoro;
5. per "Somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di lavoro a termine;
6. per "Allegato Tecnico" il documento che specifica il processo di avvio della somministrazione di personale e le modalità di gestione del contratto. Tale documento integra e completa quanto previsto nel presente capitolato speciale
7. Ordinativo di somministrazione è il documento attraverso cui AET acquista i servizi, impegnando il fornitore alle prestazioni in esso indicate.

### **Articolo 3 - Norme regolatrici**

1. L'erogazione del servizio, oggetto del presente Accordo Quadro, è regolata:
  - a) dalle clausole del presente Atto, in particolare dal Capitolato Speciale dal Disciplinare, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.
3. Le clausole del presente Atto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 4 - Oggetto**

1. L' Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso AET, che verrà prestato dal Fornitore.
2. Con l'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AET a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica nonché a prestare tutti i servizi connessi.
3. AET, nell'arco di durata dell'Accordo Quadro si riserva la facoltà di negoziare con il soggetto aggiudicatario servizi analoghi di somministrazione di personale a tempo determinato, ferme le condizioni economiche pattuite.
4. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente AET non è tenuta a formalizzare Ordinativi di somministrazione applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. Il presente Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può effettuare il servizio di somministrazione.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Se, per qualsiasi motivo cessa l'efficacia dell'Accordo Quadro, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità del servizio, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

#### **Articolo 6 - Condizioni del servizio**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di somministrazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

#### **Articolo 7 – Obblighi dell'Agenzia**

1. Il Fornitore si obbliga a:
  - a) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto;
  - b) fornire e/o sostituire il personale da assegnare ad AET nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente atto;
  - c) eseguire gli Ordinativi di somministrazione in conformità alle richieste pervenute dall'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
  - d) fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare;
  - e) essere consapevole che l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non

ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirli.

2. Il Fornitore provvederà ad informare i lavoratori di tutti i rischi connessi all'attività produttiva in generale che il lavoratore svolgerà presso l'Amministrazione.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.
4. Su richiesta scritta il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al Fornitore e, se necessario, all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
5. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere su richiesta in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione.

#### **Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Nei confronti dei lavoratori trovano applicazione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti, ivi comprese quelle a tutela dell'occupazione del personale somministrato in conformità alla contrattazione collettiva vigente.
2. Il Fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall'Amministrazione.
3. L'Amministrazione osserva altresì nei confronti dei medesimi lavoratori, con oneri a proprio carico, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
4. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'Amministrazione ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. L'Amministrazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5, 5 bis e 6, del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

#### **Articolo 9 - Modalità di esecuzione del servizio**

1. L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore – sarà articolato sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti della Struttura di AET presso cui ciascun lavoratore sarà funzionalmente assegnato, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte della stessa AET.
2. L'Amministrazione una volta individuata la figura professionale ritenuta più idonea potrà procedere alla emissione dell'Ordinativo di somministrazione che assume valenza di contratto applicativo dell'Accordo Quadro.
3. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) L'Amministrazione appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile preposto;
  - b) L'Amministrazione appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
    - Descrizione della professionalità richiesta e se necessario grado di esperienza;
    - Modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
    - Sede ed orario di lavoro;
  - c) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia;
  - d) L'attività del lavoratore presso l'Amministrazione appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili;
  - e) L'orario di lavoro avverrà secondo le modalità generali al presente capitolato ed avverrà osservando la disciplina vigente presso l'Amministrazione appaltante.
  - f) L'Amministrazione appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- g) Il lavoratore è sottoposto a un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile;
- h) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;

### **Articolo 10 - Corrispettivi**

1. Per il servizio oggetto del presente Accordo Quadro l'Amministrazione corrisponde al Fornitore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, l'importo determinato dal prodotto aritmetico tra il moltiplicatore offerto pari a e la tariffa oraria lorda fissa per profilo professionale, previsto dai vigenti CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali, per il personale che verrà impiegato presso AET, oltre IVA sulla parte imponibile.
2. Il moltiplicatore offerto in sede di offerta economica è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'Accordo Quadro indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
3. L'Amministrazione si impegna a rimborsare eventuali altre indennità contrattualmente previste, purché preventivamente autorizzate.
4. Per le ore di lavoro straordinario verrà rimborsato un incremento sulla tariffa oraria calcolata secondo quanto stabilito dal vigente CCNL Utilitalia Servizi Ambientali. Il corrispettivo relativo ad eventuali festività ricadenti nel periodo contrattuale e in giornate lavorative sarà fatturato dal Fornitore alla stessa tariffa concordata per l'ora ordinaria.
5. In caso di rinnovo del contratto, sarà rimborsato al Fornitore il solo aumento relativo alle ore effettuate dal prestatore di lavoro che saranno contabilizzate in fattura.
6. Eventuali rimborsi spese per trasferte spettanti al lavoratore saranno comunicati al Fornitore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione.
7. L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore unicamente la tariffa per le ore di lavoro effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a suo carico ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificativi.



## **Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo “Corrispettivi” è effettuato da AET in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse mensilmente da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Accordo Quadro.
2. Le fatture devono essere intestate e recapitate a AET Piazza J.F.Kennedy n. 15 00043 Ciampino (Roma) e devono riportare, oltre al riferimento al numero d’ordine, tutti i dati richiesti dall’art. 42 del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014.
3. Le fatture devono pertanto riportare:
  - a) numero e data fattura
  - b) data di emissione
  - c) ragione sociale e CF/P.IVA del Fornitore
  - d) oggetto della fornitura
  - e) nominativo del lavoratore
  - f) numero ore di lavoro previste per il mese di fatturazione
  - g) tariffa oraria così come derivante dall’offerta economica
  - h) importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
  - i) scadenza della fattura
  - j) codice identificativo di gara (CIG )
  - k) ore conteggiate in straordinario
  - l) percentuale di ricarico per costo totale ore lavorate
  - m) qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Si applicano ad AET le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).
5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
6. AET si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).
7. I pagamenti periodici saranno effettuati entro novanta giorni dal termine sopra riportato o – se successive – dalla data di ricevimento delle fatture.
8. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli

interessi e alle spese eventualmente dovuti.

9. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AET le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di somministrazione.
12. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di somministrazione e/o il presente Atto si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con comunicazione inviata a mezzo pec dall'Amministrazione.
13. Il Fornitore si impegna al pagamento diretto ai lavoratori della retribuzione dovuta in base alla categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
14. Il Fornitore si impegna a fornire, dietro richiesta dell'Amministrazione, copie delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata ed ogni altra informazione che l'Amministrazione riterrà utile dover reperire per la verifica del servizio.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di

bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

### **Art. 13 – Penali**

1. L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di somministrazione, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.
2. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Atto e nel Capitolato Speciale, non imputabili all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la stessa si riserva di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. In caso di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi per fatto imputabile all'Agenzia aggiudicataria, rispetto ai tempi previsti agli articoli 6, 7 e 12, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali:
  - a) per ritardi nella sostituzione di lavoratori è prevista una penale giornaliera pari al costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni offerte dall'agenzia in sede di gara e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito.
  - b) per ritardi superiori a cinque giornate lavorative dal termine di chiusura della preselezione: penale giornaliera pari al doppio del costo giornaliero, comprensivo delle maggiorazioni offerte dall'agenzia in sede di gara e dell'IVA, del lavoratore non avviato o non sostituito, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno.
4. Se il totale delle penali accumulate supera il 10% del costo presunto dell'intera fornitura, AET risolverà il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. e dell'art. 22 del presente Capitolato.
5. L'applicazione delle penali avverrà nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 14 – Garanzia definitiva**

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro).
2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro e comunque di tutti gli ordinativi di somministrazione da esso derivanti.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di somministrazione ricevuti.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi di somministrazione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e/o l'Ordinativo di somministrazione.

### **Articolo 15 – Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati, inclusi i dati sensibili, e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto l'Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di somministrazione, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell'Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

### **Articolo 16 – Risoluzione**

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, AET procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016
  - b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica richiesti per la stipulazione del contratto;
  - c) violazione delle disposizioni concernenti il divieto di subappalto;
  - d) mancato rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n.81/2008;
  - e) cessione anche parziale del contratto;
  - f) fallimento dell'Agenzia aggiudicataria;
  - g) mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico bancario ovvero postale;
  - h) il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero con ricorsi a forme illegittime di intermediazione per il reclutamento della

manodopera.

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente appaltante al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
3. All'Agenzia aggiudicataria verrà corrisposto il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.
4. AET provvederà al rimborso degli oneri retributivi e previdenziali effettivamente sostenuti dall'Agenzia, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.276/2003 , qualora il recesso o la risoluzione del contratto stipulato con la medesima avvenga per cause non imputabili all'Agenzia.
5. Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti ad AET a mezzo di escussione della cauzione definitiva fino a capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.
6. L'accertamento delle somme dovute all'Ente verrà eseguito in contraddittorio con l'Agenzia aggiudicataria.

#### **Articolo 17 – Recesso**

1. La Società AET provvederà a recedere dal contratto:
  - a) nei casi previsti dal comma 2 dell'art.67, dal comma 3 dell'art.88, dai commi 3 e 4 dell'art.92, dai commi 2 e 4 dell'art.94 del D.Lgs. n.159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art.94 del citato D.Lgs. n.159;
  - b) l'aggiudicatario dovesse risultare destinatario di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159/2011;
  - c) per l'esercizio della facoltà, che AET si riserva, di cui all'art.1671 c.c. relativa al recesso unilaterale del contratto.
2. Nei casi previsti ai punti nn.1 e 2 AET provvederà al recesso mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R o a mezzo PEC e senza preavviso. In tali casi, la Società provvederà al pagamento del corrispettivo relativo alla quota di appalto già eseguita alla data del recesso e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota nei limiti delle utilità conseguite. E' esclusa ogni e qualsiasi indennità a favore dell'Agenzia aggiudicataria.
3. La facoltà di cui al punto n.3 verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 30 giorni

naturali e consecutivi.

4. In tal caso AET si obbliga a pagare all'Agenzia aggiudicataria un'indennità corrispondente:
  - al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto in contraddittorio con l'Agenzia aggiudicataria;
  - al valore delle spese già sostenute dall'Agenzia aggiudicataria per l'esecuzione dell'appalto prima della comunicazione dell'atto di recesso, qualora si siano dimostrate utili e siano state accettate dall'ente appaltante.
5. E' esclusa ogni e qualsiasi altra forma di indennità a favore dell'Agenzia aggiudicataria.
6. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, saranno fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dai singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 276/2003.

#### **Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto e i singoli Ordinativi di somministrazione, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto e i singoli Ordinativi di somministrazione.

#### **Articolo 19 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di

essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella lettera a presentare offerta e sopra richiamate.

#### **Articolo 20 - Responsabile del Servizio e Referente del Fornitore**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel/nella Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Amministrazione.
2. dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico \_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 21 - Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e la relativa linea guida di attuazione n.3 approvata con deliberazione ANAC n.1007 del 11/10/2017, sono designati quale Responsabile del procedimento: e quale Direttore dell'esecuzione,

#### **Articolo 22 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione e relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Ordinativi di somministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Velletri.



### **Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di AET, tutte le spese afferenti il contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata.

### **Articolo 24 – Verifiche sull’esecuzione del contratto**

2. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di somministrazione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell’esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque l’Amministrazione la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione del servizio non conforme senza ulteriori addebiti economici.
4. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione.

### **Articolo 25 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento**

1. In caso di fallimento del Fornitore e/o per tutte le altre ipotesi previste dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16 si procede ai sensi del medesimo articolo.

### **Articolo 26 - Clausola sociale**

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d’appalto, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

### **Articolo 27 - Clausola finale**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente

Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di somministrazione non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di somministrazione, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
3. Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma di scrittura privata attraverso l'acquisizione digitale ed elettronica delle firme.

**ALLEGATO 1 ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO PRESSO ARPAE**

TRA

Ambiente Energia Territorio, di seguito AET, con sede in Piazza J.F. Kennedy n. 15 - 00043 Ciampino (Roma), rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott.ssa\_\_\_\_\_

E

la Società\_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle imprese\_\_\_\_\_ domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ legale rappresentante di \_\_\_\_\_

**Clausole Vessatorie**

Il sottoscritto\_\_\_\_\_, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Norme regolatrici), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni del servizio), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Modalità di esecuzione del servizio), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 13 (Penali), Articolo 14 (Garanzia definitiva), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Clausola sociale), Articolo 27 (Clausola finale).